



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 18</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 14 maggio 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA ¹	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 13 maggio 2021:

- 1. Analisi dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
- 2. Aggiornamento rispetto alla ridefinizione dei parametri per la classificazione delle Regioni/Provincie Autonome in differenti fasce di rischio con particolare riferimento alla problematica dell'indice Rt calcolato sui ricoveri ospedalieri rispetto alla valutazione relativa ai soggetti con sintomi
- **3.** Valutazione delle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 aprile 2021;
- **4.** Parere sullo svolgimento di eventi sportivi in deroga: partite amichevoli della nazionale italiana di calcio maschile del 28 maggio e del 4 giugno 2021, finale di Coppa Italia di calcio femminile e incontro delle *final four* del Campionato di calcio femminile

-

¹ Collegato in videoconferenza a decorrere dalle ore 13,15.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Primavera (F.I.G.C.); VNL Volleyball Nations League, in programma a Rimini dal 25 maggio al 27 giugno 2021 (F.I.P.A.V.);

- **5.** Valutazione del protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici;
- 6. Varie ed eventuali.

*

La seduta inizia alle ore 13,05.

Prima di avviare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Coordinatore desidera nuovamente stigmatizzare – così come ha fatto non appena ha avuto contezza del fatto, rivolgendosi direttamente a tutti i Componenti del Comitato e informandone contestualmente il Ministro della Salute, il Capo del Dipartimento della protezione civile e la Struttura del Commissario Straordinario Gen. Figliuolo – l'episodio verificatosi lo scorso 13 maggio, allorquando alcuni organi di informazione hanno diffuso dettagli della discussione, vertente, peraltro, su argomento particolarmente delicato, svoltasi in seno al CTS nella seduta tenutasi nel pomeriggio del 12 maggio.

Il Coordinatore dà conto di avere successivamente informato anche lo staff del Presidente del Consiglio dei ministri di tale deplorevole e grave violazione non solo della riservatezza delle decisioni adottate dal Comitato, ma anche e soprattutto del segreto che deve caratterizzare i lavori di qualsiasi organo collegiale, la cui volontà e il cui giudizio devono essere manifestati all'esterno esclusivamente attraverso la rappresentazione che l'organo stesso ne dà nel processo verbale delle sedute, debitamente approvato dai suoi componenti.

Il Comitato prende atto e condivide tali valutazioni, auspicando che siffatti episodi non abbiano, in futuro, nuovamente a ripetersi e impegnando ciascun suo Componente ad adoperarsi in tal senso.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

TRASMISSIONE DATI EPIDEMIOLOGICI EX ART. 19-BIS DEL DECRETO-LEGGE 28/10/2010, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/12/2020, N. 176

Il Coordinatore apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno, dando atto che il CTS ha acquisito i dati epidemiologici relativi al periodo 03/05/2021–09/05/2021, trasmessi dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) inerenti al sistema di monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari istituito dal Ministero della Salute ed elaborati dalla cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020.

Il CTS prende atto che, dagli aggiornamenti dei dati epidemiologici di ISS e dal monitoraggio del rischio della cabina di regia di cui al DM Salute 30/04/2020, viene rilevata un'ulteriore riduzione dell'incidenza cumulativa a 7 giorni a livello nazionale, che ha raggiunto, sulla scorta di dati elaborati dal Ministero della Salute riferiti al periodo di 07-13/05/2021, il valore di **96 casi/100.000 abitanti** rispetto ai 123 casi/100.000 abitanti nella settimana precedente. La media nazionale dei tamponi eseguiti ogni 100.000 abitanti nel periodo di riferimento è stato pari a 3.212, sostanzialmente identica a quella della settimana precedente; permangono significative differenze regionali, con alcune Regioni marcatamente al di sotto della media nazionale. In particolare, anche per questa settimana, 6 Regioni eseguono meno di 2000 tamponi ogni 100.000 abitanti.

Nessuna Regione o Provincia Autonoma ha superato la soglia di 250 casi/100.000 abitanti. Tredici Regioni presentano un'incidenza inferiore ai 100 casi ogni 100.000 abitanti, avvicinandosi a quel livello (50 casi/100.000 abitanti) in grado di garantire la realizzabilità di attività di tracciamento e di contenimento efficace della pandemia. Un valore inferiore a 50 casi/100.000 abitanti è stato raggiunto da 3 Regioni (Friuli – Venezia Giulia, Molise, Sardegna).



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Nel periodo 21 aprile – 4 maggio 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86 (range 0,74– 0,94), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l'uno anche nel limite superiore. Si osserva un miglioramento generale del rischio, con nessuna Regione a rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020 per la terza settimana consecutiva. Quattro Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) mentre le altre hanno una classificazione di rischio basso. Due Regioni (Molise e Umbria) hanno un Rt puntuale maggiore di uno, ma con il limite inferiore sotto l'uno. Tutte le Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Si osserva una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (19.619 vs 24.397 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in lieve aumento (40.3% vs 38,6% la scorsa settimana). Stabile, invece, la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% vs 38,3%). Infine, il 21,7% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.

Scende il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (3 Regioni/PPAA vs 5 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sotto la critica (23%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.423 (04/05/2021) a 2.056 (11/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (24%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 18.176 (04/05/2021) a 14.937 (11/05/2021).

Le PPAA (Bolzano e Trento) e la Regione Veneto riportano un'allerta di resilienza; nessuna riporta molteplici allerte.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Complessivamente, l'incidenza è in ulteriore diminuzione, e in alcuni territori regionali ha raggiunto livelli tali da consentire una gestione basata sul contenimento, ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti.

È fondamentale che la popolazione continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il rischio di contagio. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

Il CTS sottolinea ancora una volta l'importanza di progredire rapidamente con la campagna vaccinale, rispettando le priorità identificate in funzione del criterio di fragilità per fascia anagrafica o per patologia concomitante.

*

Nel corso della valutazione dei dati del report settimanale, il CTS – pur prendendo favorevolmente atto dell'elevato tasso di vaccinazione che, già da qualche settimana, si è raggiunto con riferimento alle persone di età superiore a 80 anni – registra limitati progressi nella riduzione della quota di tale popolazione cui ancora non è stata somministrata la prima dose del vaccino, che si mantiene pressoché stabile intorno al 10-15% anche nelle Regioni in cui la campagna di vaccinazione progredisce più speditamente. Situazione in parte analoga si manifesta per la fascia di età tra 70 e 79 anni. Al riguardo, il Comitato – considerato che queste fasce di popolazione sono, di gran lunga, quelle maggiormente a rischio di sviluppare sintomi gravi in caso di infezione – raccomanda di valutare un adeguamento delle strategie della campagna in atto, che renda le autorità sanitarie proattive nella ricerca individuale e nella



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 sollecitazione dei soggetti ancora non vaccinati compresi in tali fasce di età, oltre che nella loro sensibilizzazione sull'importanza di ricorrere alla vaccinazione.

Prima di passare al successivo argomento all'ordine del giorno, il CTS, ricordato che, con il 52^ report prodotto questa settimana, si è completato un anno di attività dell'Istituto Superiore di Sanità nel monitoraggio del rischio e della resilienza dei servizi sanitari, desidera ringraziare, tramite il Prof. Brusaferro, tutte le persone operanti in tale struttura che, in questo periodo, hanno svolto senza soluzione di continuità un'attività di tale rilevanza per la tutela della salute pubblica.

Il CTS passa, quindi, all'esame del punto n. 2 dell'ordine del giorno,

Il Coordinatore, nell'introdurre l'argomento, rappresenta di averlo posto all'ordine del giorno in quanto consta, anche da fonti di stampa, che è in corso una discussione sulla modifica, o comunque sulla semplificazione, dei criteri per la valutazione e la classificazione del rischio nelle diverse Regioni, che coinvolge il Ministero della salute, la c.d. Cabina di Regia e le autorità regionali. Il Coordinatore chiede, pertanto, ai componenti del CTS coinvolti in tale esercizio di voler riferire al Comitato quale sia lo stato attuale dell'arte e quali siano le proposte oggetto di valutazione. Preliminarmente, il Coordinatore chiede se il monitoraggio settimanale del rischio comprenda anche la rilevazione dell'Rt dei soggetti "ospedalizzati" al Componente Brusaferro, il quale conferma che il dato viene sistematicamente rilevato e si mantiene grosso modo stabile (questa settimana si attesta allo 0,78 a fronte del valore di 0.86 del valore di Rt calcolato sul numero di soggetti sintomatici).

Il CTS acquisisce, quindi, l'informazione che la proposta delle Regioni è di abbandonare il criterio dell'Rt e di basarsi essenzialmente sul dato dell'incidenza, con alcuni correttivi legati al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e nei



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 reparti di terapia intensiva. In sostanza, le Regioni propongono una suddivisione in quattro fasce, a misura del tasso di incidenza:

- a) le Regioni in cui tale tasso è inferiore a 50/100mila abitanti;
- b) quelle in cui è compreso tra 50 e 150/100mila abitanti;
- c) quelle in cui il tasso è superiore a 150/100mila abitanti, ma inferiore a 250/100mila abitanti;
- d) infine, le Regioni in cui tale tasso è superiore a 250/100mila abitanti.

Le Regioni della categoria a) verrebbero collocate in "zona bianca", quelle della categoria b) in "zona gialla", quelle della categoria d) in zona rossa. Le Regioni della categoria c) verrebbero, alternativamente, collocate in "zona gialla" o in "zona arancione" in ragione della percentuale di occupazione dei posti letto.

L'affidabilità del dato sarebbe garantita, a giudizio delle Regioni, dalla uniformazione del numero di test diagnostici effettuati nei diversi territori, che non dovrà essere inferiore a 500/100mila abitanti al giorno per Regione (3.500 test settimanali, superiore all'attuale numero medio e più che doppio rispetto a quello che, allo stato, viene assicurato da alcune Regioni).

Le Regioni propongono, inoltre, di semplificare il numero degli indicatori di rischio, riducendoli a 12.

Infine, le Regioni propongono che sia loro affidata la responsabilità della collocazione nelle diverse "zone", in ciò contrastate dai rappresentanti delle autorità statali, i quali ritengono che la decisione debba competere allo Stato, anche in ragione della competenza esclusiva ad esso attribuita dall'art. 117 della Costituzione. Allo stato, non è stato identificato quali misure debbano rendersi applicabili con l'inserimento di una Regione in una data "zona".

All'esito della discussione sul punto, il CTS condivide che:



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

- appare percorribile, alla luce delle simulazioni effettuate, l'ipotesi della riduzione a 12 degli indicatori di valutazione e classificazione del rischio, in quanto tale semplificazione non inficia le capacità predittive del sistema;
- un sistema basato esclusivamente dell'incidenza, tuttavia, non appare accettabile, essendo privo di indicatori che offrono capacità previsionale e, dunque, consentano di ricevere allerte precoci e di reagire tempestivamente a segnali di possibile ripresa della diffusione del contagio;
- il sistema fondato sull'incidenza, che ben può essere integrato da indicatori ulteriori che hanno acquistato maggiore rilevanza in ragione della progressiva vaccinazione delle fasce di popolazione più a rischio (come l'Rt sui soggetti "ospedalizzati"), deve, pertanto, essere necessariamente affiancato da strumenti di monitoraggio ad attitudine predittiva, che consentano di ricevere le suddette allerte precoci, tra i quali, necessariamente, anche l'Rt calcolato sui soggetti sintomatici.

Il CTS raccomanda che la validazione dei nuovi indicatori e l'attribuzione nelle differenti fasce di rischio sia guidata da criteri che siano protettivi rispetto alla diffusione del contagio e alla salute dei cittadini in un'ottica di sanità pubblica.

Il Coordinatore introduce il **punto n. 3** dell'ordine del giorno, concernente le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 28 aprile 2021 (allegato).

All'esito della discussione sul punto, il CTS ritiene di condividere le seguenti <u>indicazioni</u> generali, le quali devono intendersi riferite all'attuale andamento della curva epidemiologica e sono, pertanto, suscettibili di rimodulazione nel prossimo futuro in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle eventuali evidenze emergenti, oltre che della regolamentazione del *Green certificate*:





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

1) le prescrizioni contenute nel documento devono, in primo luogo, allinearsi ai pareri che il CTS già reso con riferimento alle attività sportive individuali e alla attivitàmotoria², cinema, spettacoli dal vivo ed eventi culturali³, ai ricevimenti

² Si veda il <u>verbale n. 14 del 5 maggio 2021</u>: «(...) considerato il livello della curva epidemiologica, non è possibile assentire all'utilizzo delle docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne fanno uso. Pertanto, laddove non sia possibile limitare l'accesso degli spogliatoi, come nel caso dei frequentatori delle piscine, dovrà comunque essere preclusa la fruizione delle docce.

Inoltre, il Comitato ritiene di raccomandare le sequenti modifiche puntuali al documento proposto:

- alla pagina 7, si fa riferimento all'uso di guanti, che non appare misura di prevenzione consigliabile, suggerendosi piuttosto la prescrizione della costante igienizzazione delle mani attraverso il gel idroalcolico;
- alla pagina 11, occorre prescrivere che il personale addetto debba contattare la ASL e non limitarsi a seguirne le istruzioni;
- alla pagina 15, occorre stabilire che sia garantita la distanza di almeno un metro (e non la distanza di un metro);
- alla pagina 17, si può espungere il riferimento ai test sierologici per identificare lo stato di contagiosità;
- alla pagina 18, occorre introdurre un divieto di situazioni pre- e post gara che portino alla riduzione della distanza a meno di un metro (es. foto, festeggiamenti, premiazioni). Mancano anche riferimenti a che, durante le attività di gruppo, siano evitati eventuali contatti non necessari nella pratica dello sport di squadra in questione (es. pallavolo esultazioni di gruppo);
- alla pagina 21, occorre prescrivere che sia messo a disposizione non solo il gel disinfettante, ma anche il disinfettante per superficie per gli attrezzi condivisi;
- occorre, poi, precisare che è vietato il consumo dei cibi anche in palestra e non solo negli spogliatoi. Da ultimo, il Comitato rileva che il valore di cloro combinato nelle piscine, secondo il rapporto ISS-Covid, non è 40, ma è inferiore o uquale a 40».
- ³ Si veda il <u>verbale n. 8 del 16 aprile 2021</u>: «(...) Il CTS affronta il quesito (...) relativo alla possibilità di elevare per spettacoli/eventi artistici la percentuale di capienza massima delle sale dall'attuale 25% a un valore del 50% e di portare da 200 a 500 il numero massimo di spettatori per eventi al chiuso e da 400 a 1000 il numero massimo di spettatori per eventi all'aperto (allegato).

Alla luce dell'attuale situazione epidemica e in riferimento alla nota del Ministro della cultura, il CTS propone che, per quel che riguarda gli spettacoli al chiuso, venga rispettata la distanza fra gli spettatori in posizione seduta di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di mascherina. Ottemperato a questo requisito, nulla osta a incrementare, come proposto, la percentuale del pubblico ammesso sino al 50% della capienza massima delle sale, con il limite di un numero massimo di 500 spettatori, raccomandando che vengano ben identificati, e possibilmente separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico, al contempo garantendo un adeguato ricambio dell'aria con ventilazione naturale cercando di evitare, ogniqualvolta possibile, la funzione di ricircolo dell'aria, intervenendo sulle caratteristiche dell'impianto. Per quel che riguarda il numero massimo di spettatori per eventi all'aperto, una volta applicati i criteri di distanziamento precedentemente riportati per gli eventi al chiuso, nonché l'obbligo d'indossare la mascherina, si ritiene accettabile la richiesta d'incrementare a 1000 il numero massimo di spettatori. Inoltre, in caso di ulteriore conferma dell'evoluzione positiva della dinamica epidemiologica, è ipotizzabile un'ulteriore revisione del numero massimo di spettatori rispetto alla capienza/ampiezza degli spazi. Infine, in merito alla possibilità di prevedere che le Regioni possano intraprendere sperimentazioni per spettacoli dal vivo che, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, possano ammettere un numero di spettatori anche più elevato (comunque non inferiore a quello previsto per gli eventi



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 matrimoniali⁴, alla ristorazione e alle attività ricettive. Inoltre, tali indicazioni (es: uso degli spogliatoi, modalità di deposto temporaneo dei vestiti in sacchetti appositi, preclusione dell'uso delle docce, ecc.) debbono trovare omogenea applicazione in tutti i contesti che vengono descritti dal documento;

- 2) in tutte le attività è indicato di "favorire" la prenotazione (es. ristorante, attività balneari, ecc). Tuttavia l'assenza di prenotazione può creare assembramenti. Quindi, la prenotazione sarebbe auspicabile fosse resa obbligatoria o fortemente raccomandata, così come la disponibilità dei requisiti del *green certificate*, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili;
- 3) alcuni elementi che ricorrono del testo devono costantemente prevedersi come obbligatori:
- la presenza di soluzioni igienizzanti,
- il distanziamento di 1 metro,
- l'uso delle mascherine,
- il ricambio di aria naturale,
- il numero massimo di presenze contemporanee (all'aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio ed ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza uscita;

sportivi negli stessi luoghi o in spazi analoghi) in presenza di misure di sicurezza aggiuntive (quali ad esempio l'obbligo del dispositivo FFP2), il CTS ritiene di supportare la proposizione. Si sottolinea, tuttavia, che queste sperimentazioni non potranno prescindere dagli standard minimi raccomandati per gli spettacoli e verranno condotte sotto la responsabilità delle autorità competenti a livello delle Regioni/Provincie autonome, alle quali viene demandato il dettaglio degli aspetti operativi, in coerenza con i principi di cautela e protezione della salute».

⁴ Si veda il verbale n. 17 del 12 maggio 2021: «A far corso dal 1° o dal 15 Giugno, ripresa delle attività di wedding da svolgersi preferibilmente (o esclusivamente) all'aperto, con partecipazione consentita solo a coloro che sono in possesso di uno dei 3 requisiti per il green certificate e che in relazione alle caratteristiche logistiche (es. superfici, servizi igienici, vie di ingresso e di uscita) dei contesti vengano definiti i numeri massimi di affollamento in modo tale da evitare in ogni fase gli assembramenti; e che inoltre vengano rispettate le regole già definite per la ristorazione».



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751
4) nel testo si fa riferimento, quale possibile oggetto di eccezione, alle «persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale». Andrebbe aggiunto che questo aspetto va ricordato con opportune cartellonistica o informative ai clienti o riportato in modo standardizzato;

- 5) negli ascensori va definito il numero massimo di persone e comunicato tramite apposita cartellonistica;
- 6) laddove riportato, l'uso dei guanti (ad eccezione delle situazioni dove raccomandati dal medico competente) non va considerato, poiché genera falso senso di sicurezza e rischia di favorire la contaminazione. Viceversa, deve essere sempre raccomandata la frequente igienizzazione delle mani;
- 7) l'uso dei dispositivi di protezione per i lavoratori deve essere obbligatorio e, comunque, conforme alle prescrizioni del medico competente;
- 8) per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento fisico di un metro o due metri, se si tratta di situazioni a rischio (come, ad es., cantanti o suonatori di fiati), bisogna considerare il *green certificate*.
- Inoltre, il CTS ritiene di formulare le seguenti <u>indicazioni puntuali</u> relativamente ai contenuti del documento oggi esaminato:
- i) pag. 3: la frase «Rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti» va modificata come segue: «Rendere disponibili e obbligatori prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti»;
- ii) pag. 3: al periodo «Adottare misure al fine di evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze», aggiungere «(es. elimina coda, indicazioni per eventuali code etc.)»;



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 iii) pag. 3: la frase «In tali attività non possono essere continuativamente» va modificata come segue «In tali attività non possono <u>mai</u> essere»;

- iv) pag 3.: al periodo «Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione», aggiungere «se non rappresentano un elemento nella perturbazione della ventilazione e la riduzione del ricambio dell'aria»;
- v) pag. 3: sostituire la frase «in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo» con «tranne nei momenti del bere e del mangiare»;
- vi) pag. 4: aggiungere che eventuali carte da gioco plastificate potrebbero essere opportunamente sanificate.
- vii) pag. 4: per le cerimonie va indicato il numero massimo dei partecipanti consentito in base alla superficie disponibile. Infatti, per altri eventi pubblici è previsto un numero massimo; inoltre, per gli aspetti di catering vanno considerate le stesse regole previste per la ristorazione;
- viii) pag. 6: per le spiagge libere sarebbe preferibile prevedere il numero massimo di persone consentito alla luce delle superfici disponibili, come per i lidi attrezzati, prevedendo una sorveglianza;
- ix) pag. 8: la frase «Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente» va modificata in: «Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere»;
- x) pag. 8: la frase «Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)», va modificata in: «garantire sempre il rispetto della distanza



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio)»;

- xi) pag. 8: la frase «il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti» va modificata in: «il personale dovrà sempre indossare la mascherina»;
- xii) pag. 8: al periodo «Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata», va aggiunto «a meno di diverse indicazioni della normativa statale»;
- xiii) pag. 10: nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, va definito il numero massimo delle persone contemporaneamente ammesse e comunicato con apposita cartellonistica;
- xiv) pag. 10: va aggiunta la distanza minima di un metro tra i tavoli del rifugio, sia all'interno che all'esterno;
- xv) pag. 11: va previsto che il numero massimo di persone deve essere prestabilito e segnalato, sia negli ostelli che nell'area di ristorazione;
- xvi) pag. 12: prescrivere che sia stabilito il numero delle presenze;
- xvii) pag. 13: rivedere il numero delle persone ammesse a utilizzare le seggiovie: due persone per le seggiovie e tre o quattro posti, una persona per le seggiovie a due posti, indipendentemente dalla distanza;
- xviii) pag. 13: la frase «Nella fase di discesa a valle, in caso di necessità o emergenza» va modificata in: «Nella fase di discesa a valle, in caso di emergenza»;
- xix) pag. 14: la frase «Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni» deve assumere portata cogente;
- xx) pag. 14: il sistema dei posti dovrebbe avere un posizionamento a scacchiera;



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 xxi) pag. 15: la distanza così limitata fra i coristi o i fiati può essere accettata con il supporto di tamponi di screening per i professionisti o del green certificate;

xxii) pag. 16: per le produzioni di danza e, più in generale, per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, o due metri per situazioni a rischio come cantanti o suonatori di fiati, andrebbe valutata la richiesta del green certificate;

xxiii) pag. 17: negli spogliatoi l'uso della borsa personale è in contraddizione con quanto affermato con le altre sezioni delle Linee guida, con le quali va armonizzato.

xxiv) pag. 18 le piscine termali dovrebbero avere regole come le piscine per il nuoto xxv) pag. 18 sostituire OVE PREVISTO con Sempre rigoroso rispetto

xxvi) nelle attrazioni garantire almeno 1 metro all'aperto, almeno 2 metri al chiuso. Sarebbe auspicabile utilizzare le mascherine chirurgiche per l'elevata probabilità di manifestazioni vocali emozionali.

Il CTS esamina, quindi, le richieste che formano oggetto del **punto n. 4** dell'ordine del giorno, vertenti sulle modalità di svolgimento di alcuni eventi sportivi (v. allegati).

Al riguardo, il Comitato – richiamati i pareri resi, in relazione a fattispecie similari, nelle sedute del 16, del 20 e del 30 aprile 2021, nonché del 12 maggio 2021 – delibera quanto segue:

- ritiene accoglibile la richiesta del Presidente della FIGC di ammettere, previa presentazione di uno specifico Protocollo, il pubblico alla finale di Coppa Italia di calcio femminile che si disputerà il 30 maggio 2021 presso lo Stadio "Città del Tricolore" di Regio Emilia, per le ragioni già indicate in relazione alla gara finale di Coppa Italia maschile e alle medesime condizioni, ossia sempre che siano rispettati i requisiti di distanziamento fra gli spettatori in posizione seduta di almeno un metro, sia



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 frontalmente che lateralmente, nonché l'obbligo d'indossare i dispositivi di protezione individuale e che siano demandati alla responsabilità delle autorità sanitarie locali la verifica circa l'idoneità degli impianti che ospiteranno gli incontri (allo stato ignoti), la definizione del dettaglio degli aspetti operativi e il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni, suggerendo che l'ingresso agli stadi/palazzetti dello sport sia riservato alle persone in possesso di certificazione che attesti l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento (condizione da cui potranno essere esonerati quanti siano in possesso di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione ovvero di certificato che attesti la guarigione dalla Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell'evento). Si raccomanda, altresì, che vengano ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico e che, quanto agli eventi al chiuso, sia garantito un adeguato ricambio dell'aria con ventilazione naturale cercando di evitare, ogniqualvolta possibile, la funzione di ricircolo dell'aria;

- ritiene, altresì, accoglibile la richiesta del Presidente della FIGC di consentire la partecipazione come pubblico ai familiari delle calciatrici, previa presentazione di uno specifico Protocollo e nel rispetto delle suddette condizioni di distanziamento, in occasione delle *Final Four* del Campionato Primavera Femminile di Calcio, che si disputeranno dal 27 al 29 di maggio per il Mapei Football Center di Sassuolo.

Con riferimento ai <u>due incontri amichevoli della Nazionale maschile di calcio</u> (l'incontro Italia – San Marino, da disputarsi il 28 maggio 2021 a Cagliari, e l'incontro Italia – Repubblica ceca, da disputarsi il 4 giugno a Bologna), il CTS ritiene preliminarmente opportuno richiamare il regime normativo attualmente in vigore, contenuto nell'art. 5, commi da 2 e 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Questi commi dispongono quanto segue:

«2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

- 3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.
- 4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9».



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Si desume da tali disposizioni che la deroga rispetto alla data di apertura del 1° giugno presuppone che si tratti di eventi o competizioni di «particolare rilevanza»; condizione, questa, cui deve – a giudizio del CTS – soggiacere anche la deroga rispetto al numero massimo di spettatori (si veda, al riguardo, il verbale del 30 aprile 2021, in cui simili deroghe erano state assentite «in considerazione dell'eccezionalità del singolo evento in esame»).

Ciò posto, ritiene il CTS che nel novero degli eventi di "particolare rilevanza" non rientrino gli incontri amichevoli della Nazionale di calcio e che la concessione di deroghe in consimili casi, oltre a non risultare giustificata, finirebbe per dare adito a una ingiustificata proliferazione di richieste di deroga.

Il CTS esamina, da ultimo, le Linee guida – protocollo COVID-19 per l'organizzazione dell'evento <u>VNL Volleyball Nations Leaque</u>, che si svolgerà a Rimini dal 15 maggio al <u>27 giugno 2021</u>, predisposte dalla Federazione Italiana Pallavolo al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza ai partecipanti all'evento, oltre che al pubblico (nella misura in cui sia ammesso), e ridurre al minimo il rischio di contagio. Al riguardo, il Comitato – rilevato che, allo stato, non è stata formulata alcuna richiesta di deroga alle condizioni di ammissione del pubblico stabilite dal decreto-legge n. 52 del 2021 – esprime parere favorevole sul documento, raccomandando che sia demandato alle autorità sanitarie locali il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni.

Infine, il CTS raccomanda, in relazione a tutti gli eventi sopra indicati, che anche gli organizzatori concorrano a che sia garantito un adeguato sistema di controlli e che, inoltre, si tenga conto della compatibilità degli orari di tali eventi con quelli di inizio delle restrizioni alla circolazione e che, ove necessario, si adottino provvedimenti idonei a regolare tali situazioni.



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il Comitato esamina, infine, il **punto n. 5** dell'ordine del giorno, relativo al protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici, sottoposto al Comitato dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

All'esito della discussione sul punto, il CTS, in via preliminare, sottolinea, anche in questo caso, la vigenza attuale del decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 che, all'art. 7, prevede la riapertura delle manifestazioni fieristiche a far data dal 15 giugno p.v.

In riferimento alla proposta, il CTS, rimanda alla responsabilità dei proponenti e alle autorità sanitarie locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2, sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi dei diversi contesti nei quali gli eventi si svolgeranno.

Il CTS ribadisce le indicazioni circa l'applicazione delle misure di prevenzione rappresentate dal rigoroso rispetto del distanziamento fisico e della prevenzione degli assembramenti, sia negli ambienti chiusi che in quelli all'aperto, dall'obbligo dell'impiego di mascherine e dall'igiene delle mani, raccomanda che sia consentita la partecipazione solo a coloro che siano in possesso di uno dei 3 requisiti per il *Green certificate* (ultimazione del ciclo vaccinale, pregressa positività al SARS-CoV-2 o avvenuta guarigione dal Covid-19, tampone rino-faringeo negativo effettuato entra le 48 antecedenti la partecipazione all'evento fieristico)

Alle ore 15,30, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l'attenzione, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli Sergio Fiorentino